

# Se l'intelligenza artificiale inventa le sentenze

Giustizia e tecnologia

Giusella Finocchiaro

**I**n tempi in cui si discute tanto di verità, in cui *fake news* e *social media* ci inducono a coltivare il dubbio ogni giorno, fa molto pensare una recente pronuncia italiana (Trib. Firenze, ord. 14.3.2025), fra le prime in questa materia, che, a margine della controversia decisa, non condanna all'aggravio di spese processuali l'avvocato che cita nei suoi atti pronunce inesistenti. I fatti alla base della decisione sono semplici da riassumere: un avvocato utilizza un sistema di intelligenza artificiale per redigere l'atto (ChatGPT, nel caso di specie) che inserisce precedenti favorevoli con «numeri assertivamente riferibili a sentenze della Corte di Cassazione», ma il cui contenuto è falso. Evidentemente non effettua alcun controllo, diversamente dalla controparte, che ovviamente rileva la non veridicità delle sentenze di Cassazione citate in giudizio. L'avvocato si difende affermando che non sapeva che la collaboratrice di studio si fosse avvalsa di un sistema di IA. Il Tribunale non applica la sanzione processuale dell'art. 96, co. 3, c.p.c., come richiesto dalla controparte. All'esito della vicenda, si potrebbe parlare, quindi, di una sorta di falso innocuo, pur al netto «del disvalore relativo all'omessa verifica dell'effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall'interrogazione dell'IA» (così, ancora, l'ord. del Tribunale di Firenze). Tuttavia, l'accaduto richiede di svolgere alcune riflessioni. Innanzitutto può osservarsi che, se non la malafede, un profilo di colpa, anche grave, potrebbe ravvisarsi nella condotta del professionista che non verificò le fonti richiamate dall'IA a supporto delle proprie difese. In secondo luogo, soprattutto ponendosi nella prospettiva del funzionamento dell'intero sistema giudiziario, la considerazione per cui il falso sarebbe innocuo e non vi sarebbe alcuna distorsione del servizio giustizia è discutibile. L'indicazione di precedenti, soprattutto se di legittimità, inesistenti, inquinano il sistema nel suo complesso. Esistono poi altri strumenti, oltre a quello della condanna per c.d. «lite temeraria», che potrebbero venire in rilievo, fra cui la previsione del dovere di probità e lealtà imposto alle parti e ai loro difensori dall'art. 88 c.p.c., che prescrive al giudice di segnalare la trasgressione «alle autorità che esercitano il potere disciplinare» e questo dischiude la prospettiva deontologica. Al di là della specifica pronuncia, comunque, non deve passare il messaggio negativo della irresponsabilità di chi utilizza i sistemi di IA, che sono potentissimi e utilissimi, ma che richiedono educazione, capacità critica e, appunto, responsabilità. Si ripete, a quanto risulta per la prima volta in Italia, quanto già accaduto in altri Paesi, ma differente è la reazione delle istituzioni. Negli Stati Uniti, in casi analoghi, gli avvocati sono stati condannati al pagamento di una sanzione di 5 mila dollari, nonché a inviare una lettera ai giudici ai quali avevano falsamente attribuito le decisioni per informarli di quanto accaduto. Gli Ordini professionali di tutto il mondo si sono adoperati per scrivere delle policy sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli studi legali, e tutti sottolineano le responsabilità dell'avvocato. Così dalla Florida alla California, che espressamente prevede l'obbligo di revisione per qualsiasi output generato dall'IA. In Europa, la Commissione nuove tecnologie della Fédération des Barreaux d'Europe, l'Associazione degli Ordini Europei, nel giugno 2023, ha elaborato le «Linee guida rivolte agli avvocati per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi dimensioni e dall'intelligenza artificiale generativa» e ha sottolineato che la responsabilità degli esiti deve essere assunta dall'avvocato. I medesimi principi sono alla base della «Carta dei principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense» pubblicata nel dicembre 2024 dall'Ordine degli Avvocati di Milano. Secondo l'indagine della International Bar Association in materia IA e avvocatura del settembre 2024, *The future is now: Artificial Intelligence and the legal profession*, gli stessi avvocati concordano sull'importanza della diligenza nel garantire il rispetto delle regole deontologiche anche quando si utilizza l'IA. Ma d'altronde che l'avvocato che usa un sistema di intelligenza artificiale sia responsabile dei risultati che questo produce pare abbastanza ovvio e non c'è neppure bisogno che sia sancito in principio policy. Se il praticante commette degli errori e il titolare dello Studio firma l'atto senza leggerlo, non è forse responsabile? Siamo in un'epoca in cui il diritto si perde nei dettagli: dai principi siamo passati a un'ossessiva ricerca delle istruzioni per l'uso, sotto l'effetto devastante dell'abuso dell'approccio basato sulla compliance, perdendo di vista i principi abdicando alla capacità di interpretare le norme. È fondamentale evitare la patente di irresponsabilità per il professionista che non verificò le fonti indicate dall'IA. Esistono e possono infatti essere applicati molteplici strumenti, processuali e disciplinari, per reprimere questo tipo di condotta. L'utilizzo irresponsabile dell'IA può condurre a relativizzare ulteriormente il concetto di verità, già così profondamente in crisi di questi tempi. Ci si indigna perché Meta rinuncia al *fact checking*; altrettanto bisogna indignarsi per la falsità nei tribunali. La responsabilità di chi utilizza l'IA è imprescindibile perché essa non si trasforma, secondo l'efficace espressione di Bent Flyvbjerg, in «ignoranza artificiale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato